

DISTRETTO DEL CIBO MONREGALESE CEBANO AD INDIRIZZO BIOLOGICO ETS

Regolamento del marchio DìBIO

GENERALITA' Pagina 2

I CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO Pagina 2

Articolo 1 – Titolarità e finalità del Marchio collettivo Pagina 2

Articolo 2 – Scopo del Distretto Pagina 3

Articolo 3 – Soggetti legittimati a rappresentare il Distretto Pagina 3

Articolo 4 – Condizioni di ammissione dei membri Pagina 3

Articolo 5 – Descrizione del segno grafico e del logotipo Pagina 5

Articolo 6 – Soggetti legittimati a usare il Marchio collettivo Pagina 5

Articolo 7 – Registro delle aziende Pagina 6

Articolo 8 – Requisiti di accesso al Marchio Pagina 6

Articolo 9 – Commissione per la gestione del Marchio Pagina 8

Articolo 10 – Apporto specialistico di esperti Pagina 9

II PROCEDURA PER LA CONCESSIONE D'USO DEI MARCHI Pagina 9

Articolo 11 – Rilascio e durata della concessione Pagina 9.

III SORVEGLIANZA E CONTROLLO Pagina 10

Articolo 12 – Sorveglianza, controllo e segnalazioni di violazioni Pagina 10

Articolo 13 – Materia, modalità ed organi di controllo Pagina 10

IV UTILIZZO DEL MARCHIO Pagina 11

Articolo 14 – Modalità uso del Marchio Pagina 11

Articolo 15 – Termini di apposizione del Marchio Pagina 11

Articolo 16 – Uso del Marchio Pagina 12

V SANZIONI Pagina 12

Articolo 17 – Organo competente Pagina 12

Articolo 18 – Uso non autorizzato del Marchio Pagina 12

Articolo 19 – Sanzioni Pagina 12

VI DISPOSIZIONI FINALI Pagina 13

Articolo 20 – Prodotti contemplati dal Marchio collettivo Pagina 13

Articolo 21 – Entrata in vigore Pagina 14

GENERALITA'

Il Marchio DìBIO è uno strumento di valorizzazione dei prodotti della filiera agro – alimentare e forestale che il Distretto del Cibo Monregalese - Cebano ad indirizzo biologico ETS, in seguito indicato per semplicità espositiva semplicemente come “Distretto”, può assegnata ai produttori ed imprese che operano nel rispetto dei criteri definiti nel presente Regolamento.

Attraverso il marchio DìBIO il Distretto del Cibo Monregalese - Cebano ad indirizzo biologico ETS persegue l’obiettivo di valorizzare e promuovere le produzioni del territorio con uno strumento di identificazione univoco, per garantire i consumatori sulla provenienza dei prodotti ottenuti e sulle tecniche produttive adottate.

Attraverso il marchio il Distretto si pone l’obiettivo di favorire lo sviluppo di tecniche produttive basate sulla sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

In base al presente Regolamento possono richiedere l’utilizzo del marchio i produttori e le imprese che svolgono la propria attività produttiva entro i confini amministrativi dei Comuni del Distretto o che hanno una o più sedi operative all’interno di tale contesto territoriale e che si impegnano a rispettare le norme stabilite nel presente Regolamento.

I CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Articolo 1 – Titolarità e finalità del Marchio collettivo

Il Distretto del Cibo Monregalese - Cebano ad indirizzo biologico ETS, con sede in Mondovì Via Biglia n.5, adotta un Marchio collettivo allo scopo di promuovere e valorizzare i prodotti delle filiere agro –alimentare e forestale legate al territorio su cui opera il Distretto.

La valorizzazione dei prodotti di queste filiere viene attuata attraverso azioni atte a garantirne l’origine e la sostenibilità dei processi produttivi adottati.

Relativamente all’origine, il territorio interessato è quello ricompreso nei confini amministrativi dei comuni di cui all’allegato 1.

La sostenibilità dei processi produttivi è finalizzata a preservare lo stock delle risorse naturali rinnovabili e non rinnovabili, gli ecosistemi e gli agrosistemi, il benessere degli

animali allevati, il paesaggio, le tecniche e tradizioni produttive e, al tempo stesso, a garantire il consumatore sulla salubrità e qualità dei prodotti.

Articolo 2 – Scopo del Distretto Monregalese - Cebano ad indirizzo biologico ETS

Con il Marchio collettivo DiBIO il Distretto intende:

- Contribuire allo sviluppo integrato dei sistemi produttivi e delle infrastrutture incentivandone le relazioni in un'ottica di miglioramento della qualità globale.
- Promuovere la diffusione delle tecniche produttive biologiche e biodinamiche nonché, con riferimento alla filiera forestale, le certificazioni di gestione forestale sostenibile.
- Favorire l'integrazione dei processi produttivi con il territorio in un'ottica di sostenibilità economica, sociale ed ambientale.
- Promuovere efficacemente ed in modo univoco l'immagine del territorio e delle sue produzioni.

Articolo 3 – Soggetti legittimati a rappresentare il Distretto

La figura cui spetta la rappresentanza legale del Distretto è il Presidente del Distretto eletto a norma del relativo Statuto.

Articolo 4 – Condizioni di ammissione dei membri del Distretto

L'Associazione è aperta a tutti i soggetti, privati o pubblici, che abbiano la sede legale e/o operativa all'interno del territorio del Distretto e che esercitano attività coerenti con le finalità riportate all'art. 2 dello Statuto, impegnandosi concretamente per la loro realizzazione. Gli enti di ricerca e le università aderenti all'Associazione possono avere la sede legale e/o operativa anche al di fuori del territorio del Distretto. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione:

- le imprese agricole e agroindustriali, in forma singola o associata, i consorzi di tutela delle produzioni agroalimentari certificate, con almeno una sede operativa nel territorio del Distretto;
- le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti nel territorio di riferimento del Distretto;

- le associazioni di rappresentanza della cooperazione maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti nel territorio di riferimento del Distretto;
- altri soggetti privati che perseguano gli obiettivi del Distretto, operanti in comparti diversi, ma legati da relazione sinergica con i settori individuati nel Piano di Distretto, secondo le modalità da quest'ultimo previste;
- gli enti pubblici locali, le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, le Fondazioni, le Agenzie Turistiche Locali (ATL), gli Enti di Ricerca, le Università e altri soggetti pubblici legati ad attività funzionalmente inerenti alle finalità del Distretto;
- le Enotecche regionali, le Botteghe del vino, le Cantine comunali e le Strade tematiche dei prodotti agroalimentari del Piemonte di cui all'articolo 42 della Legge regionale n. 1/2019, che perseguano gli obiettivi del Distretto e ricadenti nel territorio di riferimento;
- le Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, di cui all'articolo 13 della legge 1° dicembre 2015, n. 194 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare);
- le Associazioni di rappresentanza della distribuzione e della somministrazione alimentare presenti nel territorio di riferimento del Distretto;
- Associazioni dei consumatori e Gruppi d'Acquisto, Associazioni per la solidarietà alimentare.

L'esercizio dei diritti sociali spetta fin dal momento dell'iscrizione dell'avente diritto nel libro degli associati, sempre che gli associati stessi siano in regola con il versamento delle quote associative dovute.

La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio Direttivo in forma scritta, corredata dei documenti e delle informazioni richiesti. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente s'impegna ad accettare e osservare le norme dello Statuto e dei regolamenti interni, nonché a osservare le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea degli associati e a partecipare alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza l'ammissione o il rigetto entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, secondo criteri non discriminatori e coerentemente con le finalità perseguite e le attività svolte dall'Associazione.

L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro trenta giorni dalla data della delibera, previo versamento della "quota di ammissione una tantum" e della "quota annuale", con conseguente iscrizione nel libro degli associati. Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata.

Articolo 5 – Descrizione del segno grafico e del logotipo

Si adotta la seguente descrizione e rappresentazione del Marchio:

Marchio figurativo contenente la scritta "Di.Bio" in primo piano, con la "D" e la "B" maiuscola, un punto tra "Di" e "Bio" e con una foglia rivolta verso la B sulla prima lettera "i". Al di sotto della scritta "Di.Bio", compare la scritta in stampatello maiuscolo "DISTRETTO DEL CIBO". Alla base della scritta "DISTRETTO DEL CIBO", compare la scritta in stampatello minuscolo "Monregalese - Cebano ad indirizzo biologico", con la parola "biologico" in colore verde bio (Codice Pantone 375C). La scritta "Di", il puntino tra la scritta "Di" e la scritta "Bio", il puntino sopra la seconda "i", la scritta "DISTRETTO DEL CIBO", la scritta "Monregalese - Cebano ad indirizzo" sono di colore Blu Notte (Codice Pantone 296C). La scritta "Bio" e la sfoglia sopra la prima "i" sono di colore verde bio (Codice Pantone 375C).



L'utilizzo del Marchio sarà regolato da uno specifico manuale per l'uso grafico cui le aziende/imprese autorizzate all'utilizzo dovranno attenersi.

Articolo 6 – Soggetti legittimati ad utilizzare il Marchio

I soggetti che possono richiedere la concessione del Marchio da apporre sui propri prodotti o esporre nei luoghi di vendita e che soddisfano i requisiti di cui al presente Regolamento, debbono essere imprese associate al Distretto che svolgono la propria

attività o che hanno una o più sedi operative all'interno dei confini amministrativi dei comuni di cui all'allegato 1.

Eccezionalmente e ad esclusiva ed insindacabile discrezione della Commissione di cui all'art. 9, l'uso del Marchio potrà essere concesso anche ad imprese di trasformazione che, non avendo una sede operativa all'interno dei confini amministrativi di cui all'allegato 1 non possono conseguentemente essere associate al Distretto, esclusivamente e limitatamente per i prodotti ottenuti interamente a partire da prodotti agricoli o zootecnici per i quali risulta già concesso l'utilizzo del marchio a condizione che venga rispettata la tracciabilità secondo quanto stabilito nell'allegato 2.

Sono ammessi all'uso in concessione del Marchio le seguenti tipologie di produttori:

- a) Imprese agricole ed imprese di trasformazione di prodotti agricoli, singole o associate;
- b) Imprese forestali singole o associate.
- c) Enti locali

L'uso del Marchio potrà essere concesso agli Enti locali quale segno distintivo dell'appartenenza al Distretto in quanto ricadenti nei confini dello stesso e ad esso associati, senza scopi commerciali

Articolo 7 – Registro delle aziende

Le imprese e le forme associative di cui all'articolo 6, per fruire del marchio devono risultare iscritte presso l'apposito Registro istituito dal Distretto e rispettare quanto previsto dal presente Regolamento.

Articolo 8 – Requisiti di accesso al Marchio

L'iscrizione al Registro è subordinata al possesso dei seguenti requisiti documentabili:

- a) Per i produttori agricoli:
 - ✓ Possesso dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento dello stato di imprenditore agricolo o coltivatore diretto.
 - ✓ Dichiarazione sottoscritta dall'imprenditore, dalla quale risulti che l'azienda non ha contestazioni in corso o non ne ha avute per un periodo precedente alla data della domanda di iscrizione pari ad almeno cinque anni, relativa a reati o

infrazioni gravi commesse nel campo della tutela ambientale, della salubrità del prodotto o della salute pubblica.

- ✓ Dimostrazione, mediante opportuna documentazione probatoria, della provenienza dei prodotti di origine vegetale o animale, dal territorio definito all'articolo 1.
- ✓ Possesso del "Certificato", di cui dell'art. 18, 19, 21 del DECRETO LEGISLATIVO 6 ottobre 2023, n. 148 in corso di validità per tutti i prodotti per i quali viene richiesto l'uso del marchio.

b) Per i trasformatori di prodotti agricoli:

- ✓ Appartenenza al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria e Artigianato in qualità di trasformatori agro – alimentari.
- ✓ Dichiarazione, sottoscritta dall'imprenditore, dalla quale risulti che l'azienda non ha contestazioni in corso o non ne ha avute per un periodo precedente alla data della domanda d'iscrizione, pari ad almeno cinque anni relativa a reati o infrazioni gravi commesse nel campo della tutela ambientale, della salubrità del prodotto o della salute pubblica.
- ✓ Dimostrazione, mediante opportuna documentazione probatoria, della provenienza delle materie prime utilizzate, di origine vegetale o animale, dal territorio definito all'articolo 1. Per i prodotti oggetto di trasformazione è possibile prevedere deroghe in riferimento alla provenienza delle materie prime utilizzate che possono, in casi particolari, provenire da un'area non corrispondente a quella di cui all'art. 1 qualora non costituiscono l'ingrediente/prodotto principale. In ogni caso tale deroga dovrà essere valutata e concessa dalla Commissione di cui all'articolo 9.
- ✓ L'attività di lavorazione/trasformazione dovrà avvenire nell'ambito del territorio definito all'art.1 fatto salvo quanto previsto all'art.6 e/o esplicitate autorizzazioni riguardanti alcune fasi del processo di trasformazione, concesse dalla Commissione di cui all'art. 9.
- ✓ Possesso del "Certificato", di cui dell'art. 18, 19, 21 del DECRETO LEGISLATIVO 6 ottobre 2023, n. 148 in corso di validità per tutti i prodotti per i quali viene richiesto l'uso del marchio.

c) Per gli operatori forestali:

- ✓ Possesso dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento dello stato di imprenditore agricolo o coltivatore diretto o effettiva appartenenza al registro delle imprese artigiane della Camera di Commercio, Industria e Artigianato.

- ✓ Dichiarazione sottoscritta dall'imprenditore, dalla quale risulti che l'azienda non ha contestazioni in corso o non ne ha avute per un periodo precedente alla data della domanda di iscrizione pari ad almeno cinque anni, relativa a reati o infrazioni gravi commesse nel campo della tutela ambientale, della salubrità del prodotto o della salute pubblica;
- ✓ Dimostrazione, mediante opportuna documentazione probatoria, della provenienza del materiale forestale esclusivamente dal territorio definito all'articolo 1.
- ✓ Possesso del certificato di conformità dei seguenti sistemi di certificazione forestale: FSC (Forest Stewardship Council), PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes).

Per ciò che riguarda i prodotti forestali l'uso del marchio potrà essere attribuito esclusivamente ai prodotti che, nel rispetto di quanto esposto al punto c), risultano riferibili alla prima lavorazione, fatte salve esplicite autorizzazioni concesse dalla Commissione di cui all'art. 9.

Tutti i requisiti sopra specificati dovranno essere autocertificati e documentabili e potranno essere oggetto di verifica in qualsiasi momento da parte della Commissione di cui al successivo articolo 9 e comunque all'atto della presentazione di iscrizione al Registro delle aziende.

Articolo 9 – Commissione per la gestione del Marchio

Ai fini di garantire la corretta attuazione del presente Regolamento è istituita, una "Commissione di gestione del Marchio", di seguito per brevità denominata "Commissione", composta da tre membri come segue:

- ✓ Il Presidente del Distretto o persona da lui delegata
- ✓ Un rappresentante nominato dal Consiglio del Distretto
- ✓ Un rappresentante nominato dai Comuni soci del Distretto

La Commissione elabora il proprio regolamento interno che dovrà essere approvato dai suoi componenti e verifica la documentazione fornita dall'azienda per il suo inserimento nel Registro di cui all'articolo 7.

La Commissione sovrintende e vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente Regolamento, del manuale d'uso del Marchio di cui all'articolo 5 ed esprime la valutazione di idoneità in merito al diritto all'uso del Marchio da parte dell'impresa.

Articolo 10 – Apporto specialistico di esperti

Per qualsiasi adempimento di natura tecnica, la Commissione ha la facoltà di avvalersi di esperti interpellati all'occorrenza, in base alla natura delle questioni trattate. Tali soggetti avranno il compito di:

- Formulare pareri motivati di natura tecnica su ciascuna delle questioni che vengano loro sottoposte dalla Commissione;
- Esprimere parere in fase di istruttoria circa l'idoneità in merito al diritto all'uso del Marchio da parte dell'impresa qualora richiesto dalla Commissione.

II PROCEDURA PER LA CONCESSIONE D'USO DEL MARCHIO

Articolo 11 – Rilascio e durata della concessione

L'accesso all'uso del Marchio, concesso dalla Commissione, avviene secondo il seguente iter procedurale:

- Presentazione della domanda di iscrizione al registro delle imprese e di concessione dell'uso del Marchio da parte del richiedente tramite modulo di cui all'allegato n. 3, con allegata documentazione probante il possesso dei requisiti d'accesso previsti dall'art. 8 del presente Regolamento.
- Eventuale sopralluogo preliminare all'azienda per la verifica dei requisiti d'accesso da parte della Commissione o di soggetti da essa designati ed eventuale prelievo di campioni di prodotto.
- Realizzazione dell'istruttoria da parte della Commissione, in riferimento alla domanda presentata tramite verifica della documentazione e della sussistenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento.
- Espressione da parte della Commissione della valutazione circa l'idoneità del richiedente con redazione di apposito verbale contenente le risultanze delle verifiche.
- Ratifica della concessione all'uso del Marchio da parte del Consiglio Direttivo del Distretto.

La durata della concessione d'uso del Marchio è stabilita in anni tre dalla data di comunicazione ufficiale, durante i quali possono essere previsti controlli per la verifica dei requisiti da parte della Commissione.

Al termine della concessione la stessa si ritiene tacitamente rinnovata salvo richieste di recesso o di eventuali, gravi inadempienze del concessionario rilevate dalla Commissione in fase di controllo o perdita dei requisiti di cui all'art. 8.

In caso di recesso da parte del concessionario del Marchio dovrà essere inoltrata comunicazione scritta al Distretto il quale non è tenuto alla restituzione di alcuna somma già eventualmente versata dal concessionario; quest'ultimo è altresì tenuto ad eliminare a sue spese ogni riferimento al Marchio da qualsiasi prodotto e dal materiale pubblicitario.

Per l'uso del Marchio potrà essere previsto il pagamento di un corrispettivo secondo le modalità periodicamente definite dal Consiglio del Distretto.

Gli importi derivati dalla concessione d'uso del Marchio saranno gestiti dal Distretto per finanziare la valorizzazione del Marchio stesso e per le attività di controllo e verifica.

III SORVEGLIANZA E CONTROLLO

Articolo 12: Vigilanza, controllo e segnalazioni di violazioni.

Qualora la Commissione constati che un'impresa iscritta al Registro non ha rispettato i requisiti previsti dal presente regolamento, procederà ad applicare le corrispondenti sanzioni secondo quanto previsto dal successivo articolo.

Eventuali segnalazioni in tal senso potranno pervenire, a titolo esemplificativo, anche da parte dei Soci del Distretto, di soggetti privati, di forme associative dei consumatori, delle forme associative dei produttori / erogatori di servizio coinvolti, da parte degli organismi ufficiali di controllo o di altri pubblici ufficiali.

Le segnalazioni, mai anonime, devono essere supportate da prove oggettive cioè da informazioni e/o documentazioni qualitative o quantitative misurabili.

Articolo 13 – Materia, modalità ed organi di controllo

La Commissione si riserva, in ogni tempo e a suo insindacabile giudizio, di effettuare, direttamente o per tramite di soggetti da essa delegati, le necessarie forme di controllo sul rispetto dei requisiti di cui al presente Regolamento.

I controlli, che avranno cadenza variabile in base al tipo di attività svolta, saranno effettuati senza alcun preavviso. In generale si prevede che ogni singola impresa possa essere sottoposta ad almeno un controllo nell'arco di tre anni.

Il controllo potrà avere per oggetto in generale tutto ciò che l'impresa autocertifica all'atto della presentazione della domanda di concessione d'uso del Marchio e la loro continuità nel tempo nonché il mantenimento degli impegni che l'impresa assume nei confronti del Distretto in relazione all'uso del Marchio.

La Commissione si potrà avvalere, per l'effettuazione dei controlli, della collaborazione di soggetti terzi con cui stipulare apposite convenzioni e concordare piani di controllo e di campionamento. I soggetti terzi eventualmente coinvolti dovranno:

- ✓ Effettuare i controlli su richiesta della Commissione al fine di verificare il rispetto da parte dell'impresa dei requisiti di cui al presente regolamento.
- ✓ Redigere, a seguito dei controlli, il verbale ispettivo e le dichiarazioni di conformità degli stessi al Regolamento ed inviare tali documenti alla Commissione.

IV UTILIZZO DEL MARCHIO

Articolo 14 – Modalità uso del Marchio

L'apposizione del Marchio in etichetta o sul prodotto non è in alcun modo sostitutiva delle indicazioni previste dalla legislazione vigente in materia di etichettatura dei prodotti.

Il Marchio deve essere riprodotto dal beneficiario secondo le specifiche tecniche contenute nel Manuale d'uso del marchio allegato al provvedimento di concessione del Marchio.

Qualora il Marchio dovesse subire riduzioni o ingrandimenti, dovranno essere rispettate le proporzioni indicate dal progetto grafico e comunque il logotipo non potrà mai essere inferiore a 1 cm di lato minore.

Articolo 15 – Termini di apposizione del Marchio

Il Marchio è apposto dall'imprenditore sotto la sua personale responsabilità.

Il Marchio può essere utilizzato esclusivamente per il prodotto/i per cui è stato ottenuto. Per altri utilizzi di carattere informativo e commerciale è necessario informare preventivamente la Commissione. In caso di mancata risposta entro 30 giorni, il richiedente può considerare come accolta la sua istanza.

Articolo 16 – Uso del Marchio

È vietato l'uso di segni distintivi che possano trarre in inganno terzi sul significato e sul simbolo del Marchio, secondo quanto previsto dalle normative nazionali e comunitarie vigenti in materia.

Il Marchio non può costituire Marchio principale e deve, perciò, essere associato al marchio d'impresa ovvero alla denominazione della stessa.

Il Marchio del Distretto può essere utilizzato accanto a indicazioni diverse; queste tuttavia non possono essere apposte sul prodotto, imballaggi, documenti o altro se limitano la leggibilità o la visibilità del Marchio del Distretto.

VI SANZIONI

Articolo 17 – Organo competente

Le sanzioni vengono erogate dalla Commissione.

Articolo 18 – Uso non autorizzato del marchio o in difformità al Regolamento

Eventuali abusi nell'uso del Marchio da parte di aziende non iscritte nell'apposito registro saranno perseguiti a norma di legge.

Nel caso in cui, in un'azienda cui sia stato concesso l'uso del Marchio, vengano accertate irregolarità in fase di controllo, l'imprenditore sarà sottoposto a sanzioni diverse in base alla natura dell'illecito, specificate nell'articolo seguente, fatte salve le sanzioni previste per legge in caso di illecito amministrativo o penale.

Articolo 19 – Sanzioni

Viene comminata una sanzione di sospensione, per periodi variabili dai sei mesi ai due anni, per atti accertati durante le azioni di controllo messe in atto dagli organi di controllo nei confronti dei concessionari, in relazione a:

- ✓ Mancato rispetto delle indicazioni fissate in materia di utilizzazione del Marchio;
- ✓ Mancato rispetto di vincoli non fondamentali relativi alle tecniche di produzione;
- ✓ Inesatta documentazione predisposte nell'ambito della domanda di richiesta di concessione d'uso del Marchio.

La decadenza dal diritto di utilizzo del Marchio è prevista nei casi seguenti:

- ✓ Al termine del periodo di sospensione comminato ai sensi del precedente comma, qualora sussistano ancora le cause che hanno determinato la sospensione stessa;
- ✓ L'azienda concessionaria non abbia rispettato i tempi di sospensione stabiliti o si sia resa responsabile, entro un periodo di tre anni in seguito alla sospensione ai sensi del precedente comma, di ulteriori violazioni tra quelle riportate all'interno del medesimo comma;
- ✓ Mancato rispetto di vincoli fondamentali relativi alle tecniche di produzione
- ✓ L'azienda concessionaria abbia commesso le violazioni nel seguito riportate:

- pubblicità ingannevole;
- mancato rispetto della normativa;
- frode;
- uso del Marchio in merito a produzioni e/o servizi per le quali non sia stata riconosciuta la concessione;
- ostacolo o impedimento allo svolgimento dei controlli previsti nell'ambito del presente Regolamento.

Nel caso di revoca della concessione del Marchio, il Distretto si riserva di richiedere il risarcimento per tutti gli eventuali danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, inclusi pertanto anche i danni all'immagine.

VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20 – Prodotti contemplati dal Marchio collettivo

Il marchio potrà essere utilizzato per i seguenti prodotti e servizi:

Cosmetici e preparati per la toeletta non medicati; Dentifrici non medicati; Profumeria, oli essenziali; Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; Preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere (**Classe 3**); carta, cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi; materie plastiche per

l'imballaggio (non comprese in altre classi); etichetta sugli imballaggi dei prodotti; stampato sugli involucri; manifesti e depliant; bollini adesivi utilizzati per distinguere prodotti agricoli e della silvicoltura **(Classe 16)**; Cuoio e sue imitazioni; Pelli di animali; Bagagli e borse per il trasporto; Ombrelli e ombrelloni; Bastoni da passeggio; Fruste, finimenti e selleria; Collari, guinzagli e indumenti per animali **(Classe 18)**; Articoli di abbigliamento; scarpe; cappelleria **(Classe 25)**; Merletti; pizzi e ricami; nastri e lacci; Bottoni; ganci e occhielli; spille e aghi; Fiori artificiali; Decorazioni per capelli; Capelli finti **(Classe 26)**; Carne; pesce; pollame e selvaggina; Estratti di carne; Frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; Gelatine; marmellate; composte; Uova; Latte; formaggio; burro; yogurt e altri prodotti lattiero-caseari; Oli e grassi per alimenti **(Classe 29)**; Caffè; tè; cacao e loro succedanei; Riso; pasta e noodles; Tapioca e sago; Farine e preparati fatti di cereali; Pane; pasticceria e confetteria; Cioccolato; Gelati, sorbetti e altri gelati commestibili; Zucchero; miele; sciroppo di melassa; Lievito; polvere per fare lievitare; Sale; condimenti; spezie; erbe conservate; Aceto; salse ed altri condimenti; Ghiaccio [acqua ghiacciata] **(Classe 30)**; Prodotti dell'agricoltura e dell'acquacoltura, orticoli e forestali allo stato grezzo e non trasformati; Granaglie e sementi allo stato grezzo e non trasformati; Frutta e ortaggi freschi; erbe aromatiche fresche; Piante e fiori naturali; Bulbi di piante, semi e sementi; Animali vivi; Prodotti alimentari e bevande per animali; Malto **(Classe 31)**; Birre; Bevande non alcoliche; Acque minerali e gassose; Bevande a base di frutta e succhi di frutta; Sciroppi e altri preparati per fare bevande non alcoliche **(Classe 32)**; Bevande alcoliche, escluse le birre; Preparati alcolici per fare bevande **(Classe 33)**; pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio **(Classe 35)**; educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali tutte connesse all'agricoltura e alla silvicoltura **(Classe 41)**.

Articolo 21 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore al momento della sua approvazione con atto del Consiglio Direttivo del Distretto.